

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

CAPO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA

Art. 49

Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30 - dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 5.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L' onere di lire 5.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 50

ConSORZI garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio

per l' anno 1993.

Art. 51

Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie (programma 3.2.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

Art. 52

Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili (programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 53

Programmi di commercializzazione (programma 3.2.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

Art. 54

Incentivi per gli impianti idroelettrici nei territori montani (programma 1.6.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.